



CONFINDUSTRIA

Proposta di Legge (AC 1011)
recante *“Modifiche al codice
penale e altre disposizioni in
materia di contrasto della
contraffazione, tracciabilità e
etichettatura e marchio
“100% Made in Italy”*

Osservazioni di Confindustria

Aprile 2019

Premessa

Confindustria condivide l'obiettivo perseguito dalla proposta di legge "Disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, di tracciabilità e di etichettatura, nonché delega al Governo per l'istituzione del marchio '100% Made in Italy'" (A.C. 1011), volto a rendere più efficace l'azione di lotta alla contraffazione.

La contraffazione è un fenomeno preoccupante perché in continua espansione: negli ultimi due anni la spesa per prodotti contraffatti in Italia è aumentata del 3,4% raggiungendo un valore di 7,2 miliardi di euro nel 2017. La filiera del falso erode opportunità di crescita per l'economia nazionale, infatti senza la contraffazione si avrebbe un incremento della produzione interna pari a 19,4 miliardi di euro, dell'occupazione di 104 mila unità di lavoro e del gettito fiscale di 5,9 miliardi di euro, pari al 2,3% del totale delle entrate dello Stato per le stesse categorie di imposte¹.

Come rappresentato dai grafici seguenti, le imprese italiane sono colpite da questo fenomeno maggiormente rispetto alle altre: tra il 2014 e il 2016, l'Italia si pone al terzo posto tra le economie più penalizzate a livello globale, subito dopo gli USA, la Francia, e prima di Svizzera e Germania. Allo stesso tempo, l'Italia è al decimo posto tra le economie di destinazione dei prodotti contraffatti, per un valore pari all'1,2% delle importazioni globali tra il 2014 e il 2016².

Fig. 1) Principali economie di origine dei titolari di IPR violati, 2014-2016

In % di valore delle merci sequestrate a livello mondiale





Fig. 2) Principali economie di destinazione dei prodotti contraffatti e piratati, 2014-2016

In % di valore delle merci sequestrate a livello mondiale



Fonte: elaborazione su dati OECD (2018), [il Commercio dei beni contraffatti e l'economia italiana: tutelare la proprietà intellettuale dell'italia](#), OECD Publishing, Paris.

¹ [Valore economico e impatto fiscale della contraffazione](#) (UIBM, CENSIS, 2018)

² OECD (2018), [il Commercio dei beni contraffatti e l'economia italiana: tutelare la proprietà intellettuale dell'italia](#), OECD Publishing, Paris.

I beni intangibili sono importanti fattori di competitività e driver di crescita economica per il Paese: le imprese ad alta densità di diritti di PI contribuiscono per il 44,1% alla formazione del PIL e per il 30,1% all'occupazione; per tale motivo sono apprezzabili le azioni volte a assicurare la più ampia tutela e una corretta valorizzazione economica degli *intangibles*.

La proposta di legge si compone di 17 articoli e risulta articolata come segue:

- gli articoli 2-12 intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alle fattispecie di contraffazione e di frode prevedendo l'inasprimento delle pene detentive e pecuniarie, le aggravanti per i delitti commessi attraverso la rete internet, l'abrogazione della fattispecie di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) con conseguente inserimento di queste condotte nelle fattispecie comuni di contraffazione e frode (art. 473 e 474 c.p., art. 514 c.p.);
- l'articolo 13 trasforma la fallace di indicazione di provenienza o di origine dei prodotti, disciplinata dall'articolo 4, comma 49 bis, della legge 350/2003 da illecito amministrativo a delitto;
- gli articoli 15 e 16 recano disposizioni sulla etichettatura e tracciabilità dei prodotti e sul Made in Italy. In particolare, l'articolo 15 specifica le informazioni che devono essere riportate sulle etichette e prevede che queste riportino un sistema di tracciabilità documentale (QR), per consentire di conoscere il luogo di origine dei componenti o degli ingredienti, il luogo e le varie fasi di produzione e di lavorazione dei prodotti stessi, l'intera filiera del percorso, fino ai luoghi di vendita (le modalità di attuazione sono stabilite tramite regolamento adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore). L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei prodotti nazionali e prevede, fra i criteri di delega, anche l'istituzione del marchio "100% Made in Italy" da attribuire ai beni e ai prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana, i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale.

1. Osservazioni alle modifiche del Codice penale e della legge n. 350/2003

Si valuta positivamente l'intento di semplificare le norme penali per la repressione della contraffazione, che sono troppo numerose e rischiano di creare problemi nella certezza del diritto.

Tuttavia la PDL presenta diversi profili di criticità.

In primo luogo, è preoccupante l'ampliamento della disciplina penale ad alcune condotte fino ad oggi perseguite nell'ambito civile (articoli 3, 13 e 15 della PDL).

Si ritiene necessario improntare l'intervento riformatore alla luce dei principi garantistici, previsti dalla Carta Costituzionale, che definiscono presupposti, contenuto e limiti della potestà punitiva dello Stato. Tra questi, il principio di sussidiarietà o *extrema ratio* del ricorso allo strumento penale e quello della ragionevolezza e proporzionalità della pena, che sono appunto principi costituzionali di carattere generale e che trovano in materia penale puntuali declinazioni.

Questi principi dovrebbero orientare, tra le altre cose, le proposte di modifica degli illeciti amministrativi in fattispecie penali (art. 13 della PDL) nonché la previsione di sanzioni penali per i nuovi obblighi di tracciabilità (art. 15 della PDL), che sono eccessivamente stingenti e sproporzionati.

In secondo luogo, si ritiene necessario intervenire con cautela sulle norme esistenti per evitare criticità nella gestione della fase transitoria. In particolare si dovrebbe evitare di usare la formulazione “l’articolo (...) è sostituito dal seguente (...)”, come si legge negli articoli da 3 a 10 della PDL. Invece, sarebbe invece più opportuno stabilire una modifica di questi articoli, per evitare il rischio che, in sede giudiziale, tale sostituzione sia ricondotta a un caso di *abolitio criminis*. In questo caso, infatti, ai sensi dell’articolo 2 c.p., sarebbe esclusa la punibilità di tutti i fatti posti in essere prima della riforma e, quindi, anche quelli oggetto di un procedimento ancora in corso.

Inoltre, l’attuale impianto penale ha prodotto apprezzabili risultati dal punto di vista della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento agli articoli 473 e 474 c.p., generando anche una corretta applicazione giurisprudenziale. La loro modifica potrebbe compromettere tale equilibrio e, pertanto, deve essere valutata con estrema cautela.

In particolare, l’inserimento nelle condotte contraffattorie anche della semplice “evocazione” rischia di creare un ampliamento eccessivo della disciplina penale e una sovrapposizione con quella civile, compromettendo il coordinamento tra i due ambiti di tutela (vedi commenti all’art. 3).

Si apprezza invece la previsione, nei singoli articoli del codice (art. 473, 474, 474-ter, 514, 515, 517, 517-ter), della circostanza aggravante relativa alla commissione della condotta delittuosa tramite internet. Al riguardo, si propone di avviare una riflessione sulla possibilità di introdurre un articolo ad hoc nel codice penale, che preveda anche il blocco dei pagamenti di merce contraffatta avvenuti con carte di credito.

Si riportano di seguito alcune osservazioni e proposte ai singoli articoli.

• **Articolo 3**

Questo articolo sostituisce l’art. 473 c.p., relativo al delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, per:

- ampliare sia le condotte rilevanti, con l’imitazione, usurpazione e evocazione, sia i beni tutelati con le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti alimentari;
- inasprire le relative pene;
- configurare un’aggravante per i reati commessi attraverso internet.

Occorre porre attenzione all’ampliamento della fattispecie anche alle condotte di “imitazione” e “evocazione” dei segni distintivi che, verosimilmente, ha l’obiettivo di reprimere il fenomeno dell’italian sounding.

Un marchio “evocativo” è un segno che ricorda vagamente, a volte solo attraverso la mera associazione mentale del consumatore, un altro segno. Si tratta di una tutela ampliata che la

disciplina civile prevede solo per i marchi che godono di rinomanza. A questi infatti è riservata una tutela extra-merceologica che si basa su due capisaldi: l'indebito vantaggio per l'usurpatore ovvero un detrimento della notorietà del marchio di rinomanza (ex art. 20, 1 comma, lett. c) del D.lgs. 30/2005).

L'adozione di questa norma andrebbe a conferire a tutti i marchi la tutela rafforzata che, in sede civile, è riservata solo ai marchi che godono di rinomanza.

Infine, si evidenzia che la condotta di contraffazione delle IGP e DOP è già punita dall'articolo 517-quater del c.p. per cui, al fine di evitare sovrapposizioni normative, si propone di integrare solo quest'ultimo articolo con la modifica della pena edittale.

- **Articolo 4**

Si condivide l'ampliamento della fattispecie di cui all'art. 474 c.p. alle IGP e DOP, poiché in questo caso la disposizione non trova una corrispondenza nell'articolo 517-quater c.p..

Si propone di estendere la tutela anche ai disegni e modelli contraffatti o alterati, colmando così una lacuna della disciplina attuale che limita l'applicazione di questo articolo solo ai marchi e gli altri segni distintivi.

Oltre poi alla modifica delle pene edittali occorrerebbe aggiungere al testo la previsione secondo cui le sanzioni si applicano indipendentemente dall'effettiva messa in commercio dei prodotti contraffatti.

- **Articolo 5**

All'art. 474-ter "Circostanza aggravante" occorre verificare con attenzione sia l'eliminazione del richiamo all'art. 416 c.p. relativo all'associazione a delinquere, perché rischia di incidere sui giudizi pendenti con un rischio di incertezza sulle norme applicabili, sia l'esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti e attenuanti, di cui all'art. 69 c.p., che potrebbe essere sindacata anche in termini di legittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza.

- **Articolo 6**

Con questa disposizione si sostituisce l'art. 514 c.p., che punisce le frodi contro le industrie nazionali, allarga il campo d'applicazione della fattispecie penale alle frodi relative alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, aumenta la pena pecuniaria e prevede l'aggravante dei fatti commessi nell'ambito del web.

In coerenza con la proposta di prevedere negli articoli 474 c.p. e 517-quater c.p. la repressione dei reati contro le IGP e DOP, si propone di limitare l'intervento di modifica all'inasprimento delle pene edittali, senza compiere una sostituzione dell'articolo.

- **Articolo 7**

Si interviene sull'articolo 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio" con inasprimento delle pene e un aggravante di fatti commessi in internet. Si esprime perplessità sulla scelta di sopprimere l'aggravante relativo alle frodi in commercio degli oggetti preziosi, che invece appare importante per i consumatori più deboli.

- **Articolo 8**

Questo articolo sostituisce l'art. 517 c.p. sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che punisce chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, specificando che la fattispecie si applica anche quando la vendita avviene su mercati internazionali e prevedendo l'aggravante in caso di fatti commessi tramite l'utilizzo del web.

Oltre a ribadire l'opportunità di evitare la sostituzione dell'articolo e intervenire, invece, con integrazioni e modifiche sul testo attuale, si ritiene opportuno eliminare il riferimento al "compratore" in modo che risulti chiaro che viene punita l'ingannevolezza dei segni distintivi con riferimento a tutti i consumatori e/o operatori e non solo allo specifico acquirente.

Tale proposta appare in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale l'articolo 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e l'idoneità ingannatoria va accertata con riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico prodotto (Cass. sez. V, 4 febbraio 2013 n. 9389).

- **Articolo 13**

L'articolo 13 della proposta in esame interviene sulla condotta di fallace indicazione disciplinata dall'articolo 4, comma 49-bis della Legge L. 350/2003³, che si sostanzia nell'uso del marchio in modo tale *"da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine"* e, quindi, senza riportare sul prodotto *"indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine dello stesso"*.

Si ritiene critica la scelta di trasformare la condotta in esame da illecito amministrativo a fattispecie penale, sanzionata con le pene previste nell'articolo 473 e 474 del c.p. Infatti, la disciplina della fallace indicazione di origine ha carattere aperto e flessibile e, in quanto tale, non è assolutamente coerente con i requisiti di tassatività e determinatezza che devono caratterizzare una norma penale.

³ L'articolo 4, comma 49-bis, L. 350/2003 stabilisce che *"Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000."*

Inoltre, tale modifica andrebbe ad appesantire il lavoro delle procure, rallentando ulteriormente i tempi processuali, a danno della attività di impresa e della certezza del contesto in cui si muovono gli investitori.

Infine, come riportato in premessa, tale intervento non sembra coerente con il principio di sussidiarietà del diritto penale, elemento fondamentale su cui dovrebbe basarsi l'iniziativa legislativa.

Si apprezza la proposta di eliminare la previsione che oggi specifica, per i prodotti alimentari, che per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Infatti questo intervento si pone in ottica di conformità al diritto dell'UE, in quanto il Regolamento UE n. 1169/2011, richiamando il Codice Doganale, determina l'origine delle merci prodotte in più di un paese esclusivamente in funzione del paese o del territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale. Tale modifica del comma 49-bis dell'art. 4, peraltro, era già stata oggetto di una richiesta della Commissione Europea al Governo italiano nell'ambito del caso EU PILOT 5938/13/SNCO.

Allo stesso modo, è condivisibile l'introduzione dell'aggravante quando i fatti sono commessi con l'utilizzo del web.

2. Osservazioni sulla tracciabilità e sul Made in Italy

In quanto alle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura previste all'articolo 15 e con riguardo all'istituzione di un marchio "100% Made in Italy", di cui all'articolo 16, il progetto di legge sembra riproporre schemi normativi già considerati nelle precedenti legislature, sui quali Confindustria si è espressa in termini critici.

Da un lato, potrebbero emergere profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di libera circolazione delle merci, ed al divieto di adottare misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative. Dall'altro, desta preoccupazione il ricorso alla sanzione penale delle violazioni dei nuovi obblighi relativi alle informazioni e diciture da riportare in etichetta. Tale approccio appare in contrasto con i principi Costituzionali di sussidiarietà dello strumento penale e proporzionalità della pena.

Infine si segnala la necessità di un coordinamento tra le diverse iniziative legislative in corso sul tema "Made in Italy". Infatti la bozza del decreto legge "Crescita" introduce la possibilità per le imprese di apporre sui prodotti destinati ai mercati extra Ue un simbolo grafico recante l'emblema dello Stato insieme alla dizione "Made in Italy". Si tratta di contrassegno di natura pubblicistica, in quanto inserito nell'elenco delle carte valori emesse dal Poligrafico di Stato, la cui disciplina si andrebbe a sovrapporre al nuovo marchio "100% Made in Italy" previsto nell'articolo 16 della PDL.

- **Articolo 15**

Presenta criticità la previsione di un sistema di tracciabilità vincolante tramite QR code laddove esso eccede gli adempimenti già previsti dalle norme comunitarie di riferimento ponendo alle imprese ulteriori oneri ingiustificati.

Posto che integrare le informazioni in etichetta è sempre possibile volontariamente se l'azienda produttrice lo ritiene un asset di mercato, l'indicazione obbligatoria del luogo di origine dei diversi componenti e delle diverse fasi di lavorazione lungo la filiera comporterebbe costi ed oneri aggiuntivi, soprattutto per le PMI, riducendone la capacità di competere con le omologhe UE che, invece, non sono assoggettate a tali obblighi.

L'inserimento in etichetta della dicitura "*senza ricorrere al lavoro minorile e nel pieno rispetto dei diritti umani e dei lavoratori*", nonché l'obbligo di indicare espressamente che il prodotto è stato realizzato in uno Stato non membro dell'Unione europea appaiono anch'essi ingiustificati anzitutto per le ragioni di cui sopra (volontarietà dell'inserimento in etichetta di ulteriori informazioni), inoltre la normativa comunitaria già prevede il rispetto di elevati standard sociali e del lavoro preliminarmente alle fasi di commercializzazione. In quanto alla indicazione che il prodotto non origina da un Paese UE, essa andrebbe verificata alla luce degli obblighi comunitari imposti agli Stati membri in merito alla notifica di modifiche tecniche alle norme nazionali.

Tali criticità sono peraltro aggravate dalla previsione dell'applicazione della sanzione penale (ex art. 474-ter) per l'immissione in commercio dei prodotti privi del sistema di tracciabilità documentale e delle nuove indicazioni in etichetta relative al lavoro minorile, diritti umani e alle produzioni extra UE. La nuova formulazione dell'articolo 474-ter della PDL "Circostanza aggravante" dei delitti di cui agli art. 473 e 474 del codice penale, prevede la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 40.000 a 200.000 euro. Tale sanzione è palesemente sproporzionata rispetto alle condotte incriminate, anche in considerazione del fatto che i nuovi obblighi di etichettatura e tracciabilità rappresentano un appesantimento economico e burocratico insostenibile per le PMI. Al riguardo si richiama ancora una volta la necessità di attenersi ai principi costituzionali di *extrema ratio* e proporzionalità della sanzione penale.

Di seguito alcune considerazioni più specifiche.

- La proposta di legge sembrerebbe far riferimento al contenuto obbligatorio delle etichette sulla base di criteri identificativi dell'origine che si sommano a quelli già vigenti e vanno ben oltre il criterio dell'ultima lavorazione sostanziale codificato a livello UE, provocandone un disallineamento.
- La tracciabilità intesa come possibilità di individuare e ricostruire le fasi di trasformazione di un prodotto costituisce già un adempimento per gli operatori del settore alimentare (OSA), chiamati a garantire, in base al principio della responsabilizzazione primaria dell'OSA, il raggiungimento di determinati obiettivi con i mezzi ritenuti più idonei alle dimensioni dell'impresa e alle risorse disponibili. Pertanto la previsione generalizzata di un QR code rischia di rappresentare un aggravio soprattutto per le PMI (98% delle aziende alimentari), sia per le complessità attuative che per i costi aggiuntivi.
- Desta, inoltre, perplessità il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Associazioni di categoria sul fronte dei controlli della veridicità del sistema di tracciabilità e delle diciture

previsti. Oltre alle eccezioni di merito di cui più sopra, tale previsione risulterebbe inopportuna nell'onerare organismi privati, quali le Associazioni, dello svolgimento di una funzione pubblica. D'altro canto, non si ritiene che il sistema camerale possa svolgere detta funzione efficacemente, assicurandone le necessarie chiarezza e certezza interpretativa ed uniformità.

- Configurandosi quale regolamentazione tecnica, si ritiene necessario l'espletamento delle procedure di informazione alla Commissione europea così da verificarne preventivamente l'ammissibilità, evitando la messa in mora dell'Italia e la possibile apertura di una procedura di infrazione. La norma riguarda infatti tutti i beni e i prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale (quindi di produzione nazionale, UE ed extra-UE), pertanto andrebbe verificata la sua compatibilità con:
 - a) il principio di libera circolazione delle merci (articoli 34-36 TFUE), con particolare riferimento al divieto di adottare, fra gli Stati membri, "misure di effetto equivalente" alle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione;
 - b) la nozione di "origine del prodotto" contenuta nel Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013);
 - c) le normative europee di settore, che identificano specifici elementi di tracciabilità dei prodotti e stabiliscono differenti modalità di etichettatura, sia in relazione alla *ratio* dell'intervento normativo (sicurezza generale dei prodotti, tutela dalla pubblicità ingannevole o dalle pratiche commerciali sleali), sia in ragione delle caratteristiche di determinate categorie merceologiche (prodotti agroalimentari, cosmetici, tessili, etc.).

- **Articolo 16**

Va sottolineato che, con riferimento alla definizione di "Made in Italy" riportata nelle considerazioni introduttive, si ravvisa un'incongruenza terminologica e concettuale laddove - si afferma che "tecnicamente il Made in Italy corrisponde all'espressione inglese che con cui si indica il processo di rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana in termini di qualità dei materiali, gusto estetico, cura dei dettagli, sensibilità al bello e durevolezza, che ha spesso portato i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale."

Il "Made in Italy" ha assunto anche tale connotazione, ma sotto l'aspetto tecnico-giuridico si tratta di un'indicazione di provenienza, la cui *ratio* va trovata nella disciplina doganale, di un bene in base alle regole comunitarie sulla origine non preferenziale.

Nella norma in oggetto, si ravvisa, inoltre ed in contrasto con la *ratio* di cui sopra, un rimando ad un concetto di origine - la cui compatibilità con il quadro europeo va attentamente valutata - laddove si lega l'origine di un prodotto anche alla materia prima di origine italiana, laddove il codice doganale unionale fa riferimento al luogo dove è avvenuta l'*ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata*.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di un coordinamento con le disposizioni già in vigore in materia di Made in Italy con particolare riferimento alla già esistente "certificazione 100% Made in Italy", per valutare gli eventuali aspetti di sovrapposizione.

Infine, andrebbero valutati i profili di compatibilità con gli articoli 34-36 TFUE (libera circolazione delle merci) anche alla luce dell'interpretazione della Commissione UE, Corte di Giustizia UE e della Corte costituzionale che, negli ultimi anni, si sono più volte espresse in maniera contraria all'introduzioni di logo o marchi che collegano la qualità di un prodotto alla sua origine territoriale, poiché considerati in contrasto con il TFUE in quanto potrebbero incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti nazionali a scapito di quelli importati.

La norma nel suo insieme, quindi, andrebbe notificata alla Commissione Europea come richiesto dalla Direttiva (UE) 2015/1535, per le regolamentazioni tecniche.